



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO  
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

## INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2019



### RELAZIONE

del Presidente della Sezione staccata dott.ssa Renata Emma Ianigro  
sull'attività svolta nell'anno 2018

In copertina: affresco, particolare della *Giustizia*, palazzo Farnese, Farindola (PE).

© Renzo Di Marco, *per gentile concessione*.

Si ringraziano il Comune di Farindola e Antonio Costantini per la cortese disponibilità.

## Sommario

§§ 1. <i>Saluti</i> .....	4
§§ 2. <i>Introduzione</i> .....	6
§§ 3. <i>Ricorsi pendenti e sentenze emanate</i> .....	7
§§ 3.1 <i>Brevi considerazioni sui dati relativi ai ricorsi pendenti e sui tempi di definizione</i> .....	11
§§ 3.2 <i>La transizione verso il PAT e l'obbligo di deposito delle copie cartacee</i> .....	14
§§ 4. <i>Istituzione dell'Ufficio del Processo e Tirocini Formativi</i> .....	16
§§ 5. <i>I ricorsi ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.</i> .....	17
§§ 6. <i>I ricorsi in materia di inquinamento ambientale</i> .....	20
§§ 7. <i>I ricorsi in materia di revoca della patente conseguente a condanna per stupefacenti</i> .....	22
§§ 8. <i>I ricorsi in materia Universitaria</i> .....	23
§§ 9. <i>I ricorsi in materia sanitaria per i c.d. Eventi Sentinella</i> .....	25
§§ 10. <i>I ricorsi in materia di licenza di noleggio con conducente</i> .....	26
§§ 11. <i>Il giudice amministrativo quale garante dei valori fondamentali dell'individuo nell'Europa di oggi</i> .....	27
§§ 12. <i>Conclusioni</i> .....	31
§§ 13. <i>Appendice - Tabelle e grafici</i> .....	33

---

*Complexus è ciò che viene tessuto insieme,  
e il tessuto deriva da fili differenti che  
diventano uno (Edgar Morin)*

## §§ 1. *Saluti*

Desidero innanzitutto porgere i miei più calorosi saluti a tutti i presenti intervenuti per celebrare con noi l'inizio di questo nuovo anno giudiziario 2019, e per condividere i nostri bilanci ed i buoni auspici che speriamo di poter avere per il futuro.

Rivolgo un particolare augurio di benvenuto e di buon inizio al Consigliere di Stato Umberto Realfonzo, Presidente del TAR Abruzzo, di nuova nomina, ed un ringraziamento speciale al suo predecessore Consigliere di Stato Antonio Amicuzzi, per il notevole contributo e la dedizione mostrata durante tutto il suo periodo di gestione del TAR L'Aquila.

Prima di iniziare, il pensiero va soprattutto al grande assente “pro tempore” di questo giorno, ossia il Presidente titolare della Sezione Cons. Alberto Tramaglino, la cui assenza rende certamente incompleta questa Cerimonia, che ufficialmente si svolge comunque a suo nome ed all'insegna della sua abnegazione nel lavoro che è di esempio per noi tutti.

Ringrazio quindi per la partecipazione:

- il rappresentante del nostro Organo di Autogoverno Cons. Giovanni Ricchiuto;
  - il rappresentante della nostra Associazione Nazionale Magistrati amministrativi Cons. Ettore Manca;
  - l'Avvocatura dello Stato, cui va un sentito ringraziamento per l'assidua partecipazione alle udienze in cui assicura sempre, per ogni giudizio, un vivace contributo nella dialettica processuale;
  - gli Avvocati del Foro, tutti, ivi incluse le avvocature degli enti pubblici, che in questa sede sono molto attivi, che con la loro competenza e professionalità contribuiscono a creare un clima di lavoro molto sereno, e che si sono mostrati sempre molto empatici nel condividere le difficoltà operative in cui questo TAR in più occasioni si è trovato ad operare;
  - e non da ultimo, ringrazio coloro che intervengono quali rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni, delle Magistrature, della Dottrina giuridica, della Società Civile, e dell'Informazione e gli Studenti qui presenti quali componenti della sezione locale dell'Associazione di studi giuridici ELSA;
- Ci tengo a sottolineare, in fase introduttiva, che il nostro lavoro non sarebbe così agevole se non grazie al proficuo ed instancabile impegno del Personale di Segreteria ed amministrativo del TAR.

Il loro apporto e la loro vigile osservanza dei doveri d'ufficio è sostegno ineludibile e indispensabile del nostro compito di Magistrati amministrativi, e ci consente di portare proficuamente a termine gli obiettivi programmati e rendere efficiente il locale sistema giustizia.

## §§ 2. *Introduzione*

Quale Consigliere in sostituzione del Presidente titolare della Sezione, mi limiterò a commentare brevemente i dati statistici relativi all'attività giudiziaria svolta nel corso del precedente anno giudiziario, ed a richiamare alcune delle tematiche di cui ci siamo occupati di maggiore interesse, esprimendo un punto di vista da "relatore" più che quale titolare di incarico direttivo "in via di fatto" per mera temporanea sostituzione. Mi si consenta inoltre di rivolgere in via "informale" degli inviti al Foro ed ai Rappresentanti delle amministrazioni invitate rispetto ad inconvenienti di carattere operativo, che, ove evitati nell'ottica di una leale cooperazione, possano migliorare e rendere più agevole il nostro comune lavoro.

Questo con l'intento di presentare una panoramica delle tematiche, anche di rilievo sociale e talvolta extraterritoriale, che sono state trattate in questa Sede, in quanto espressione delle peculiarità del nostro territorio, dei suoi disagi, dello stato di salute delle nostre amministrazioni, e dell'effettività delle nostre decisioni. Ed anche per fare il punto sullo stato dell'arte delle nostre sentenze che, nel confronto con i diversi gradi di giudizio, possano realizzare il comune obiettivo di ristabilire un ordine giuridico, laddove lo si ritenga violato.

In questa Sede Staccata non ci confrontiamo con grandi numeri, ma ciò non esclude l'onerosità del contenzioso, caratterizzato da ricorsi quasi mai seriali, su tematiche il più delle volte complesse e delicate, e, in alcuni casi, originali, in quanto non preceduti da una casistica giurisprudenziale di riferimento.

### §§ 3. *Ricorsi pendenti e sentenze emanate*

Nel 2018 sono stati depositati 399 ricorsi, con un lieve scostamento in difetto rispetto al 2017, in cui ne erano stati depositati 411, quindi solo 12 in meno.

Quanto alle sentenze, nel 2018 sono state depositate 313 sentenze, in aumento rispetto alle 288 del 2017, in cui i tempi per l'avvicendamento del Presidente titolare hanno comportato lo svolgimento di udienze “monche”, ove il Collegio è stato composto da magistrati provenienti da altre sedi, assegnati, su base regolamentare, in assenza di carico di lavoro.

Delle 313 sentenze depositate nel precedente anno, 8 sono state emesse previa riunione di due ricorsi, 2 previa riunione di 3 ricorsi, e 1 previa riunione di 4 ricorsi, per cui delle 313 sentenze citate, 11 hanno definito complessivamente 26 ricorsi.

Rispetto ai dati del 2017 si è registrato un aumento anche del numero di sentenze in forma semplificata che da 21 è passato a 37.

Delle 313 sentenze pronunciate nel 2018, 122 sono state di accoglimento, 72 di rigetto, e 119 definite in rito.

Inoltre sono stati proposti nel 2018, 42 appelli avverso provvedimenti emessi da questo TAR, di cui 22 avverso sentenze, anche in forma semplificata, 1 avverso un'ordinanza collegiale di incompetenza, e 19 avverso ordinanze cautelari (e di queste ultime 12 erano di rigetto e 7 di accoglimento).



Quanto agli esiti degli appelli avverso le 19 ordinanze cautelari appellate, 1 è stato dichiarato improcedibile, 9 sono stati accolti, 7 sono stati respinti, ed 1 rinunciato.

Inoltre, delle 22 sentenze appellate del 2018, sono giunti a definizione allo stato attuale 4 giudizi di appello di cui 3 respinti, e 1 accolto parzialmente, e nel 2019 per 1 appello risulta emessa in data 8.02.2019 ordinanza istruttoria per approfondire un motivo di ricorso in primo grado, per 2 è stata disposta istruttoria, e altri 3 giudizi risultano sospesi con ordinanze del 14.01.2019 con cui il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia comunitaria la compatibilità della normativa interna dell'affidamento in house sul presupposto della natura “ordinaria” dell'istituto.

Sono state appellate inoltre 19 ordinanze cautelari e per 15 di esse è stato pronunciato un provvedimento cautelare in secondo grado.

Quanto alle materie, mi riporto alle tabelle riportate in appendice.

Considerando i numeri più significativi, si può constatare, rispetto al 2017, un lieve decremento dei ricorsi in materia edilizia da 83 a 65, e di quelli in tema di autorizzazioni e concessioni da 33 a 25. Va registrato un ribasso del contenzioso in materia di pubblico impiego da 21 a 10 ricorsi, che per quest'anno hanno interessato in prevalenza la materia concorsuale. Sono calati anche i ricorsi in tema di espropriazione per pubblica utilità (da 4 a 2) e quelli sul “demanio statale, regionale e provinciale” (da 4 a 2).

Rimangono stabili, dopo un sensibile calo avvenuto nel 2017, i ricorsi sulla materia “stranieri” (dai 12 del 2017 ai 13 del 2018).

È stabile rispetto all'anno precedente (11-12-12), ma più che dimezzato rispetto al 2015 (25), il numero dei ricorsi in materia di sicurezza pubblica, e il dato appare piuttosto in dissonanza, almeno limitatamente alla città di Pescara, che, per il profilo sicurezza, nella classifica delle città italiane riportata per il 2018 dalla rivista del Sole 24 Ore, si è collocata proprio tra le ultime, in posizione peggiore anche rispetto alla città di Napoli.

Il numero dei ricorsi in materia di appalti (43) è di molto inferiore rispetto a quello rilevato nel 2017 (63), ed il dato può rapportarsi presumibilmente alla condizione di perdurante instabilità economica che anche quest'anno ha caratterizzato il nostro Paese.

Dei numeri significativi si segnalano tra i riti camerati.

I ricorsi in materia di accesso, risultano diminuiti da 33 a 21 rispetto al 2017, quando avevano subito un raddoppiamento (18). La contrazione appare giustificata per la riduzione dei ricorsi in materia di accesso alle cartelle esattoriali.

Quanto ai procedimenti in materia di accesso, avuto riguardo alle problematiche emerse per la tutela delle posizioni soggettive dei controinteressati, si invitano le amministrazioni a rispettare l'obbligo di comunicare l'istanza al soggetto controinteressato, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 184/2006, onde consentire, in caso di ricorso, l'instaurazione di un giudizio a contraddittorio integro.

Rimane consistente il numero dei ricorsi per l'esecuzione del giudicato (48 nel 2016, 35 nel 2017, e 41 nel 2018), rimarcando tuttavia, quanto già esposto in occasione della relazione del precedente anno giudiziario, ossia che i numeri

di tale categoria sono prevalentemente da attribuirsi alle domande di esecuzione di sentenze (e provvedimenti assimilati) del giudice civile, nonché per indennizzi dovuti ai sensi della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), dove l'inottemperanza si traduce nella mancata erogazione di prestazioni dovute dallo Stato in adempimento di doveri di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost.

Gli scarsi numeri relativi all'ottemperanza delle sentenze emesse da questo TAR, ci confortano quanto alla buona volontà delle amministrazioni nel collaborare a rendere effettivi i precetti contenuti nelle nostre decisioni, e ci auguriamo che l'assenza di inconvenienti "in itinere" possa ricondursi anche alla chiarezza delle nostre motivazioni.

In tema di ammissione al gratuito patrocinio, la Commissione competente in via anticipata ha esaminato 27 istanze, disponendo istruttoria su quelle risultate incomplete, ne ha accolte 16 e ne ha respinte 11. Sul punto si invita il Foro interessato a depositare, in caso di ammissione in via anticipata, per l'udienza di discussione, la nota per la liquidazione delle spese difensive, ricordando che l'art. 1 comma 783 della legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 ha aggiunto all'art. 83 del d.p.r. n.115/2002, recante Testo Unico in materia di spese di giustizia un comma 3 bis, secondo cui il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude le fasi cui si riferisce la relativa richiesta.

Sul gratuito patrocinio va richiamata da ultimo la sentenza 6 marzo 2019 n. 35 con cui la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità

sollevata dal TAR Marche in riferimento all'esclusione dal beneficio degli enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica, sul presupposto della non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa nel senso che la destinazione degli utili e gli eventuali accantonamenti patrimoniali possano essere destinati anche alla gestione del contenzioso.

Quanto al Contributo Unificato, per gli atti depositati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, su un importo dovuto di € 527.061,00 ne sono stati versati € 487.924,00 e, tra eccedenze e rimborsi, residua da versare un importo di € 44.725,00; sono state inviate 153 lettere di inviti al pagamento e vi sono state 56 iscrizioni a ruolo per la riscossione.

### ***§§ 3.1 Brevi considerazioni sui dati relativi ai ricorsi pendenti e sui tempi di definizione***

I ricorsi complessivamente pendenti registrano un aumento: a fine 2016 avevamo 355 giudizi pendenti, che nel 2017 sono diventati 479, per arrivare a 527 al 31 dicembre 2018.

Grazie alla meritoria opera di abbattimento dell'arretrato effettuata in passato, non si sono verificati i presupposti né le condizioni per dare avvio in questa sede al Progetto di smaltimento dell'arretrato nuovamente intrapreso ai sensi dell'art. 16 n.t.a. a partire dal 2018 in molte altre sedi di TAR, anche Sezioni Staccate.

Non conforta il dato relativo all'incremento, rispetto al passato, dei ricorsi pendenti da definire, relativi soprattutto al 2017 ed al 2018, nonostante il

numero di sentenze pronunciate nel 2018 sia di massima allineato con i ricorsi introitati nello stesso anno.

Occorre tener conto che, nel corso del 2018 4 udienze, su un totale di 20, si sono svolte con colleghi provenienti da altre sedi, e solo per 2 udienze è stata assicurata la missione con carico di lavoro.

Tuttavia, non può trascurarsi che il dato relativo alla produttività è direttamente proporzionale alle risorse messe a disposizione dell'utenza, e che riferendo questo dato al personale di Magistratura, va rimarcata la persistente carenza di organico non ancora sanata con le procedure concorsuali espletate in passato.

Per la sede di Pescara, pesa l'assenza del quarto componente previsto in organico, la cui presenza è determinante oltre che per l'incremento del carico di lavoro che ne conseguirebbe, altresì per poter integrare il Collegio in caso di assenza e/o impedimento di uno dei componenti, senza gli inevitabili oneri e disservizi conseguenti ad interPELLI di magistrati provenienti da altre sedi, spesso senza carico di lavoro assegnato e/o assegnabile in base alla normativa regolamentare.

Occorre dare atto che prima, con la legge n. 205/2000 è stata implementata la dotazione organica dei TAR di ben 60 unità, e quella del Consiglio di Stato di 13 unità.

Più di recente vi sono stati due interventi legislativi di ulteriore incremento della dotazione organica dei magistrati amministrativi e precisamente il primo per 15 unità nei ruoli TAR e 8 in quelli del Consiglio di Stato disposto con il comma 480 della legge 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio per l'anno

finanziario 2018, ed il secondo disposto con i commi 320 e 321 della legge 30.12.2018 n.145, legge di bilancio per l'anno finanziario 2019.

Di questo incremento di organico tuttavia la sede di Pescara non ha ancora beneficiato, dal momento che non è stato possibile ricoprire con l'ultima procedura concorsuale conclusasi nel 2018 il posto relativo al quarto componente, a causa dei disagi riscontrati presso sedi maggiormente gravate.

Allo stato è in corso di espletamento un concorso per l'assunzione di n. 70 referendari, originariamente bandito per 50 posti nel novembre del 2017, e poi modificato con l'incremento a 70 posti a seguito di riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione nel novembre 2017, e le relative prove scritte si sono appena svolte nel dicembre 2018.

Ci si augura quindi che questa ultima procedura di assunzione possa giungere prontamente a conclusione, con la copertura di tutti i posti messi a concorso, e che la sede di Pescara possa vedere incrementato il suo organico e ristabilire i numeri della produttività che abbiamo visto in calo negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i tempi medi dei giudizi, calcolati considerando il periodo che intercorre dal deposito del ricorso fino all'udienza di discussione in cui il ricorso è stato definito, si assiste ad una consistente riduzione del numero di giorni che nel 2015 era di 224, nel 2016 di 241, nel 2017 di 201, e nel 2018 di 117.

I tempi medi di definizione in primo grado sono quindi perfettamente allineati con il termine di 1095 giorni per la ragionevole durata del giudizio di primo grado fissato dall'art. 2 comma 2 bis della legge 24.03.2001 n. 89 ai fini del rispetto di quanto prescritto dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848.

È il caso di dar risalto al netto miglioramento dei tempi medi di pubblicazione delle sentenze che dai 30 giorni del 2016, e 31 giorni del 2017, si sono ridotti a poco più della metà ossia quasi 17 giorni nel 2018.

Va tenuto conto inoltre del numero risibile di ricorsi ancora pendenti iscritti a r.g. fino al 2016, e della intervenuta definizione e fissazione nella programmazione delle udienze fissate per il corrente anno dei giudizi interessati dalla presentazione di istanza di prelievo per detto anno.

Si provvederà comunque alla sollecita fissazione dei rimanenti ricorsi del 2016 non interessati da istanza di prelievo, a seguito della recentissima sentenza. 34 del 6.03.2019 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che l'indennizzo della legge c.d.Pinto spetta anche se non è stata presentata istanza di prelievo che non è più richiesta quale prova di “diligente gestione della lite”.

### **§§ 3.2 *La transizione verso il PAT e l'obbligo di deposito delle copie cartacee***

La transizione verso il Processo Amministrativo Telematico, allo stato, si è rivelata “indolore” grazie all'attento monitoraggio dei depositi a cura del personale di Segreteria, con l'ausilio dell'Assistente Informatico, e alle “comunicazioni di cortesia” che, quasi sempre, hanno consentito la regolarizzazione del fascicolo già prima che fosse portato in udienza. Si sono pertanto minimizzate se non quasi azzerate le eccezioni processuali e/o i rilievi d'ufficio sulla rituale instaurazione del PAT.

Diversamente, nella prassi di questo Ufficio, non risulta osservato da parte del Foro l'obbligo di deposito delle copie cartacee sancito inizialmente, in via temporanea con decorrenza dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.l. 168/2016 convertito in legge n. 197/2016, poi prorogato sino all'1 gennaio 2019, ed attualmente introdotto in via permanente dal d.l. sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito in l. n. 132/2018. Di qui consegue che l'obbligo di deposito delle copie cartacee è stato introdotto “a regime” e non più come una formalità legata alla sola fase iniziale di transizione del PAT.

Si invita pertanto il Foro ad ottemperare al deposito delle copie cartacee, facendo presente che è già prassi di altri Uffici di TAR non consentire la fissazione dell'udienza pubblica in mancanza di tale essenziale adempimento.

Ancora con riferimento alla formazione del fascicolo telematico si riscontra in moltissimi casi che i documenti allegati al fascicolo sono accompagnati dalla sola numerazione, spesso sfalsata rispetto a quella del foliaro per effetto del diverso indice assegnato dal Sistema, e priva della descrizione sintetica che consente l'identificazione dell'atto. Dalle istruzioni rinvenibili sul sito della giustizia amministrativa nella voce “Elenco documenti” si legge che è opportuno “dare una descrizione significativa, che possa qualificare l'allegato, piuttosto che un'indicazione generica tipo Doc1, Doc2, ...”. Si invita pertanto il Foro ad ottemperare a tale prescrizione che rende di sicuro più agevole e rapido lo studio del fascicolo dai Giudici, dalle parti e da coloro che sono legittimati a consultarlo.



#### **§§ 4. *Istituzione dell'Ufficio del Processo e Tirocini Formativi***

L'Ufficio del Processo, avviato nel mese di marzo del 2018 con l'arrivo di due tirocinanti, la dott.ssa Annalisa Angelucci ed il dott. Mario Pizzola, si è arricchito quest'anno, con decorrenza dall'1.03.2019 grazie ad un ulteriore bando di altri tre tirocinanti a seguito del quale sono stati ammessi: l'avv. Ambra Iacuone, e i dott. Gianluca di Egidio, e Raffaele Di Giglio.

Pertanto, si è addivenuti alla formale costituzione dell'Ufficio ed alla integrazione della sua composizione con decreti presidenziali n.n. 4 e 5/2019.

Si tratta di un'iniziativa ancora in fase di monitoraggio e di sperimentazione, i cui obiettivi vanno modulati in relazione alle differenti realtà territoriali delle sedi interessate.

Su questo argomento abbiamo partecipato a Roma il 22 marzo scorso ad un Incontro Studi con lo scopo di approfondire le caratteristiche dei tirocini formativi di cui al d.l. n. 69/2013, esaminando lo stato dell'arte dei tirocini in questione, le principali criticità riscontrate e le nuove opportunità.

In questa fase di prima attuazione, l'Ufficio del processo si è rivelato di ausilio per la valutazione del contenzioso pendente, nonché per l'introduzione dei tirocinanti allo studio del processo amministrativo ed alla conoscenza della dinamica dell'agire amministrativo nell'ambito delle amministrazioni locali. L'obiettivo formativo cui mirano i tirocini presso il giudice amministrativo consente ai partecipanti di approfondire lo studio di una materia complessa come il diritto amministrativo da un punto di vista diverso da quello proprio della pratica legale, e si rivela di grande utilità, non solo per chi intenda svolgere

la professione legale, ma anche quale sicuro arricchimento per la preparazione di pubblici concorsi, nonché per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Lo studio del fascicolo ed il contributo alla stesura dei provvedimenti sotto la guida del magistrato assegnatario consentono al tirocinante di poter avere un approccio neutrale alle questioni trattate, di approfondire le questioni controverse in autonomia, di poter maturare un proprio libero convincimento, e di acquisire pertanto un metodo di studio e di analisi di sicuro ausilio per il suo successivo ingresso nel mondo del lavoro.

Per le attività formative, vi è stata la partecipazione agli incontri studi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa a Roma del 15 e 16 marzo 2018 su “Il processo amministrativo alla prova dei fatti: tutela cautelare e riti speciali”, e del 9 e 10 luglio 2018 su “Il punto sul nuovo Codice dei contratti pubblici ed il modello della soft regulation”, ed al Corso di perfezionamento sui Contratti Pubblici organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti tenutosi a Pescara in 4 incontri da Gennaio a Marzo del 2018.

### **§§ 5. *I ricorsi ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.***

Sotto gli occhi dei riflettori, anche per le questioni di compatibilità costituzionale e comunitaria sollevate, sono i ricorsi ex art.120 comma 2 bis c.p.a. la cui compatibilità comunitaria è stata riconosciuta ora dalla CgUE con la recente decisione del 14.02.2019.

A Pescara questi ricorsi sono aumentati sensibilmente rispetto agli anni precedenti e precisamente dai 5 del 2017 ai 10 del 2018, e, di questi ultimi,

tranne 2 allo stato pendenti, tutti sono stati definiti con sentenza. Per cui, in questa prima seppur breve fase applicativa, sembrerebbe che la concreta applicazione del rito c.d. superaccelerato sia stata in linea con la funzione acceleratoria tipica di questo rito superspeciale.

Piuttosto si è constatato, rispetto ad alcuni ricorsi in materia di gare svoltesi sotto la vigenza del nuovo codice Appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016, che la omessa instaurazione del rito ex 120 comma 2 bis cit. è stata indotta dalla mancata pubblicazione dei decreti di ammissione e/o esclusione sui profili on line delle amministrazioni appaltanti.

Pertanto si invitano le amministrazioni ad essere sollecite nel rispetto di quanto prescritto in materia dall'art. 29 del Codice. Tale norma, dopo il decreto correttivo, prevede espressamente che “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del c.p.a. sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico – finanziari e tecnico professionali ...”.

Nel vigente sistema, la fase relativa alle ammissioni ed alle esclusioni delle ditte concorrenti in gara riveste autonomia all'interno del procedimento e dovrebbe sfociare in un provvedimento formale. Trattasi di adempimenti in tema di pubblicazioni e conseguenti comunicazioni, prescritti dalla legge e rilevanti ai sensi dell'art. 24 Cost. ai fini della piena conoscenza del provvedimento impugnato dalle parti interessate, nonché per la decorrenza dei

termini di impugnazione. Ciò specie tenendo in considerazione le argomentazioni addotte dalla Corte di Giustizia a fondamento della decisione in cui è stata riconosciuta la conformità eurounitaria del rito c.d. superaccelerato subordinatamente, tuttavia, alla condizione che i provvedimenti comunicati siano accompagnati “da una relazione dei motivi pertinenti” tale da garantire che gli interessati possano venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione.

L’adempimento da parte delle amministrazioni delle formalità prescritte dal Codice per la fase relativa alle ammissioni ed esclusioni costituisce quindi una garanzia ineludibile per la corretta esplicazione dei rimedi giurisdizionali predisposti a tutela delle parti dall’ordinamento, al precipuo scopo, voluto dal legislatore, di una corretta e tempestiva definizione, prima dell’aggiudicazione e non dopo, della platea dei concorrenti legittimamente ammessi a partecipare alla gara.

Sempre rispetto al rito di cui all’art. 120 comma 2 bis, su cui pende giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza TAR Bari 1097/2018), si è registrata in alcuni ricorsi un’anomalia relativa ai casi in cui i requisiti soggettivi di ammissione vengano contestati, altresì in sede di aggiudicazione, nella fase della verifica rispetto alla ditta aggiudicataria. È noto infatti che nella fase relativa all’ammissione alle amministrazioni è demandato il compito di effettuare un riscontro meramente estrinseco delle autodichiarazioni allegate dai concorrenti, per cui, è astrattamente possibile ed altamente probabile che eventuali ragioni di esclusione possano emergere solo con la discovery, ossia nella fase successiva all’aggiudicazione di verifica e comprova dei requisiti operata

rispetto all'aggiudicataria. In tal caso, laddove tali motivi di esclusione non fossero evincibili nella fase preliminare, ci si è trovati nella condizione di ipotizzare un nuovo e più penetrante sindacato sui requisiti di ammissione nella fase che segue l'aggiudicazione, con gli inconvenienti legati alla circostanza che, trattandosi di una fase integrativa dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, può accadere che l'amministrazione, all'atto della proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione, non abbia ancora esercitato ancora i relativi poteri.

## **§§ 6. *I ricorsi in materia di inquinamento ambientale***

È dei primi di marzo la notizia, comparsa sui media, secondo cui a Pescara vi sarebbe un allarme inquinamento, essendo incrementato il numero di decessi annuali per malattie respiratorie.

Si saluta con favore pertanto l'aumento da 4 a 11 del numero dei ricorsi in materia di inquinamento ambientale, consapevoli che la tutela dell'ambiente, quale valore collettivo, attiene alla tutela della salute umana, nonché avuto riguardo alle peculiarità ambientali del territorio locale ricco di Riserve Naturali e di Siti di rilievo ambientale e comunitario, di Parchi la cui salvaguardia trascende gli interessi del singolo. (4-4-11).

Con sentenza n. 138/2018, appellata allo stato con richiesta di sospensiva respinta, relativa ad un ricorso proposto da un Comune contro l'approvazione da parte della Regione di un impianto sperimentale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in area adiacente ad una Riserva Naturale e ad un Sito di interesse comunitario è stato affermato che la valutazione di

incidenza è richiesta a prescindere dalla localizzazione all'interno o all'esterno del sito stesso, dato che non è, infatti, la collocazione fisica dell'attività a costituire il fattore rilevante, visto che oggetto di valutazione sono gli effetti che la medesima produce, che possono interferire con le esigenze di conservazione anche se la loro fonte è localizzata in area esterna, richiamando al riguardo le linee guida della Commissione Europea.

È di recente pubblicazione anche una pronuncia in materia di “Inquinamenti storici” in cui la società Edison ha impugnato il provvedimento della Provincia di Pescara di individuazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 152 del 2006. Questo Tribunale, nel riconoscere la responsabilità di Edison, ha fatto applicazione del principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate; nel senso di estendere alle società madri, titolari di quote di partecipazione sociali tali da configurare un rapporto di direzione, la responsabilità per le attività illecite in materia di inquinamento e di omessa bonifica poste in essere dalle società figlie (CGUE, sent. del 10.9.2009, causa C-97/08). Per gli inquinamenti c.d. storici ossia commessi prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha imposto la bonifica ai responsabili dell'inquinamento (l'articolo 17 del d.lgs. 22 del 1997 prima e gli articoli 242 e 244 del d.lgs. 152 del 2006 poi) si è ritenuto applicabile il capo IV del titolo II del codice dell'ambiente attraverso il richiamo alla giurisprudenza nazionale che scinde la condotta commissiva del deposito dei rifiuti inquinanti da quella omissiva del mancato ripristino dei valori ambientali compromessi, la quale è oggetto di un obbligo permanente in capo al responsabile. Ciò assicura la tutela

in forma specifica del bene ambiente proprio a fronte dei più gravi casi di inquinamento nazionali tutti risalenti nel tempo, ed anche nelle ipotesi di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati ambientali.

### ***§§ 7. I ricorsi in materia di revoca della patente conseguente a condanna per stupefacenti***

Sembra che non si siano ancora sopite le incertezze in ordine al giudice dotato di giurisdizione in materia di provvedimenti di revoca della patente di guida in conseguenza della condanna per determinati reati. Per i provvedimenti di revoca della patente di guida per condanna conseguita a reato in materia di stupefacenti questo TAR ha declinato la propria giurisdizione facendo applicazione della ultima pronuncia della Consulta n.22 del 19.03.2018, che, nel dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata da TAR Friuli con ordinanza n. 20/2015, ha sostenuto che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.120 cod. strada incidono su diritti soggettivi non degradabili a interessi legittimi per effetto della loro adozione e pertanto restano riservati alla cognizione del giudice ordinario. Tuttavia si è delineato, in dissonanza rispetto al dettato della Corte, un filone interpretativo teso a ribadire la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la stessa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il censurato automatismo della revoca rispetto a condanne pronunciate per reati in materia di stupefacenti (cfr TAR Campania Napoli 5509/2018). Sicché l'espunzione dall'ordinamento del denunciato automatismo nella parte in cui la norma dispone "provvede" invece che "può

provvedere” è stata fonte di non poche incomprensioni ingenerando orientamenti ondivaghi del giudice ordinario e della stessa giurisprudenza amministrativa.

## **§§ 8. *I ricorsi in materia Universitaria***

Nell’ambito del contenzioso Universitario, in linea con le tendenze attuali ad un maggior rigore nella gestione dell’accesso alle carriere universitarie, si sono registrati alcuni ricorsi avverso procedure di reclutamento per dottorati di ricerca in linea con il dato nazionale di crescita del contenzioso in materia. L’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 39 del 14.06.2018 ha richiamato le Università italiane al principio della massima trasparenza nella gestione delle procedure concorsuali. La materia riveste interesse attuale sì da essere stata oggetto della traccia di diritto amministrativo nell’ultimo esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale.

Presso questa sede si sono avuti due ricorsi, di cui il primo relativo ad un caso analogo a quello oggetto della predetta procedura di abilitazione. Mi riferisco ad un ricorso proposto in ottemperanza, per l’esecuzione di una sentenza di annullamento della procedura comparativa per la chiamata di un professore di II fascia in Pediatria generale presso il Dipartimento di Medicina dell’Università G. D’Annunzio di Chieti definito con sentenza n.147/2018 di accoglimento, con richiesta di sospensiva allo stato respinta in appello.

In un secondo caso, con sentenza n.140/2018, su cui pende appello con istruttoria disposta sulla composizione della Commissione giudicatrice, è stato accolto il ricorso avverso un c.d. “bando fotografia” proposto avverso una



procedura di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore universitario presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università G. D'Annunzio di Chieti, con ordine di rideterminazione dei criteri di valutazione e di rinnovazione della procedura comparativa tramite Commissione in diversa composizione.

Sono poi state numerose le pronunce di questo Tribunale in materia del cd. numero chiuso e della conseguente necessità del previo superamento di una selezione ai fini dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

Sviluppando i principi affermati dal Consiglio di Stato, con l'adunanza plenaria 1 del 2015, e dalla giurisprudenza nazionale, si è ribadito che il trasferimento da altri corsi di laurea è precluso, sia per lo studente che eserciti la sua "mobilità" in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, dal mancato superamento del test di ammissione agli studi universitari solo ove tale verifica non sia resa inutile dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario; nel senso che i test sono rivolti solo a chi proviene dalle scuole superiori, mentre chi ha già alle spalle un percorso universitario in corsi affini dell'area medica deve essere sottoposto a un giudizio obiettivo e sereno di valutazione dei crediti formativi maturati, e - qualora risulti riconoscibile qualche esame in suo favore nel corso di medicina e chirurgia cui vuole accedere - deve essere ammesso al primo anno come ripetente (ove non abbia i crediti sufficienti per seguire i corsi del secondo anno) o come fuori corso (quando abbia maturato le conoscenze per seguire i corsi del secondo anno ma debba ancora completare tutti gli esami obbligatori del primo anno); al pari di uno studente già iscritto.

E di tali legittime pretese le Università devono tenere conto anche nella programmazione e gestione dei posti.

### **§§ 9. *I ricorsi in materia sanitaria per i c.d. Eventi Sentinella***

Un'altra questione originale che il Tribunale si è trovato ad affrontare tra i primi in Italia (anche qui in ragione della circostanza di aver poco arretrato e quindi di operare prevalentemente sulle nuove controversie) ha riguardato i cd. eventi sentinella, o meglio quei ricorsi in cui si è azionato l'interesse legittimo correlato all'obbligo delle aziende sanitarie locali di attivare tutte le misure di cui alle linee guida del Ministero della Salute del 2009 e del 2011 per la segnalazione di eventi anomali in materia di erogazione di cure sanitarie, che potrebbero denotare una possibile falla nell'organizzazione o comunque potenziali rischi nella struttura, che richiedono consequenziali provvedimenti appunto in materia di risk management e l'attivazione delle misure di sostegno e conciliative nei confronti dei pazienti danneggiati e dei loro familiari.

Si segnala in proposito che con la legge n. 24 del 2017 (cd. riforma Gelli) l'obiettivo di conciliare il risparmio economico e la tutela del paziente è stato perseguito cercando, da un lato, di porre un freno alla cd. medicina difensiva (tipizzando tra l'altro a tal fine la responsabilità del medico persona fisica sul piano extracontrattuale e imponendo precisi oneri assicurativi), dall'altro e come dichiarato bilanciamento in favore dei pazienti, di valorizzare la funzione degli strumenti di audit, trasparenza e risk management; e a fronte di tale funzione, per il principio di effettività, questo Tribunale ha riconosciuto la correlata posizione di interesse legittimo in capo ai pazienti e ai loro familiari

(cfr. l'articolo 1 della suddetta legge: “1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”).

### **§§ 10. *I ricorsi in materia di licenza di noleggio con conducente***

Di particolare attualità, anche per la risonanza che la questione ha avuto sulla stampa, e sui media, si è rivelata la materia del rilascio delle licenze di noleggio con conducente, una materia al centro di ampi dibattiti, anche per la giungla conseguita all'emersione delle forme digitali di trasporto su domanda, quali quelli della piattaforma Uber, già oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia comunitaria, e del trasporto c.d. “di cortesia” tramite applicazione digitale Bla bla car.

Questo TAR, con diverse decisioni prese agli inizi degli 2018, (cfr ex plurimis n.5/2018) in adesione all'indirizzo maggioritario anche del giudice di appello per quanto concerne impugnazioni avverso provvedimenti di revoca delle licenze ha affermato che l'obbligo di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione “locale” di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali.

L'orientamento era stato ampiamente osteggiato dagli appartenenti alla categoria e la querelle sembra ora risolta in via legislativa, dato che, con la conversione in legge del d.l. di semplificazione n. 135/18, si è stabilito che i Noleggiatori con conducente possano operare in ambito provinciale ma senza dover tornare sempre in rimessa. Vedremo in futuro se questa modifica sarà o meno soddisfattiva delle istanze avanzate dagli appartenenti alla categoria.

### ***§§ 11. Il giudice amministrativo quale garante dei valori fondamentali dell'individuo nell'Europa di oggi***

Il diritto amministrativo, come la società in cui viviamo, sta andando incontro ad un profondo processo di trasformazione in senso europeista, sotto la spinta dei processi economici di integrazione europea e del mercato comune. Il ruolo determinante che, nel passato, svolgeva il diritto interno per la regolazione dell'intervento dello Stato nell'economia, degli enti di diritto pubblico, della gestione dei monopoli, ha ceduto il passo a quella che ora viene definita comunemente “primazia del diritto comunitario”.

L'allineamento tra il diritto amministrativo ed il potere economico è entrato in crisi con la crescita del debito pubblico, a seguito dell'emersione di molteplici episodi di corruzione nell'ambito dei pubblici poteri, e per l'esigenza di porre fine ai fenomeni di monopoli e di corporativismo.

Per porre rimedio alle interferenze tra potere e decisioni pubbliche si è stabilita una netta differenziazione tra politica e amministrazione, si è cercato di incrementare le garanzie di trasparenza e l'accessibilità dei documenti

amministrativi, nell'ottica di un'amministrazione che dovrebbe essere la “mia”, la “tua”, la “nostra” come dice lo slogan.

Per fronteggiare il deficit pubblico si è adottata la tecnica della c.d. spending review, ed hanno trovato spazio i programmi progressivamente attuati in materia di dimissioni del patrimonio pubblico, privatizzazioni, liberalizzazioni, tagli alla spesa pubblica, limitazioni ai bilanci degli enti pubblici territoriali, tetti alla spesa sanitaria, obblighi stringenti per il contenimento del disavanzo pubblico, e riduzione delle elargizioni e dei finanziamenti pubblici a privati.

Ci si confronta oggi con un ordinamento sempre più poliedrico ed eterodeterminato nei livelli gerarchici di normazione primaria, e la soggezione ai Trattati internazionali e alle direttive comunitarie ha finito con l'erosione la Sovranità dello Stato privandolo della *plenitudo potestatis* normativa.

L'ordine giuridico del mercato europeo è racchiuso in una costituzione economica capace di derogare alle costituzioni nazionali all'insegna della tutela e della garanzia del mercato comune, che, assieme alla tutela della concorrenza, costituiscono i principali obiettivi dei Trattati.

Anche il Trattato di Lisbona che contiene una prima codificazione dei diritti fondamentali, resta comunque centrato sulla tutela della concorrenza da pratiche discriminatorie e contro abusi di posizioni dominanti. L'effetto pervasivo del diritto comunitario e dei suoi principii sta trasformando i giudici europei in una nuova nomofilachia, in conseguenza della penetrazione delle norme all'interno degli ordinamenti interni.

Tuttavia, quali operatori del diritto, non possiamo avere di mira solo le posizioni soggettive che possano avere un'incidenza, anche solo mediata, sul rapporto tra deficit e prodotto interno lordo.

Abbiamo il preciso dovere di interrogarci e di indagare sui livelli di effettività delle tutele di tutte le posizioni soggettive garantite dall'ordinamento, specie di quelle delle fasce deboli, ed inerenti ai bisogni essenziali dei cittadini, e di attuare con pienezza il principio di uguaglianza ed il dovere di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione.

Non possiamo trascurare che, in Unione Europea, ci troviamo al cospetto di un impianto normativo che obbedisce a criteri quasi esclusivamente economici a discapito dei diritti sociali, che, nel nostro ordinamento, sono maggiormente garantiti dalla Costituzione Repubblicana.

All'interno dell'Unione sono assicurate con pienezza le libertà economiche, ma i diritti sociali sono maggiormente garantiti a livello nazionale.

Esiste un mercato unico europeo ma non un unico welfare europeo, ed il welfare interno risente dei flussi migratori anche a livello economico.

Ad esempio, con il meccanismo previsto dall'art.1 comma 5 della legge finanziaria 30.12.2004 n.311 si è affidata all'Istat, che è un organismo con una funzione puramente contabile e statistica, la definizione, in base all'unico criterio della quantità di finanziamenti pubblici, dell'ambito soggettivo cui vanno applicate le misure di contenimento della spesa pubblica.

L'Unione Europea resta un sistema che, in tema di bilanci pubblici, fa prevalere maggiormente regole su ciò che non è consentito fare, piuttosto che

attuare una politica che si faccia carico del benessere collettivo, nell'ambito del mercato comune.

In una società pervasa da una crisi, come la nostra, diceva il sociologo Zygmunt Bauman il teorico della “società liquida”, si perde la certezza del diritto, la magistratura è sentita come “nemica”, e, persa la fiducia in una salvezza proveniente dallo Stato, si rischia di cadere nell'interregno dell'indignazione, dove gli “indignati” sanno “cosa non vogliono” ma non sanno, esattamente, “cosa vogliono”.

La liquidità è una metafora per descrivere la società moderna con la caratteristica di base dei liquidi fluidi, che non possono mantenere una forma perché non hanno una coesione interna. Per cui le forme sociali del mondo liquido, che siano presenti o in divenire, non hanno tempo per solidificarsi e diventare progetto di vita umano.

E nella “modernità liquida” si è ipotizzato in dottrina che anche il diritto possa diventare fluido, presentandosi, agli occhi dei cittadini, come un corpus di proposizioni a carattere provvisorio, privato della sua parte di autorità in senso tradizionale.

Il “diritto liquido” non può più indicare uno ed un solo corso di azione da seguire ma, diventando meno rigido e prescrittivo, resta caratterizzato da ampie forme di discrezionalità nelle decisioni giuridiche, in particolare nel settore pubblico, ove, l'ampliarsi dei margini di potere dell'azione burocratica, può finire con l'erosione o limitare pesantemente l'espressione e l'esercizio delle libertà individuali dei cittadini (Il diritto liquido. Decisioni giuridiche tra regole e discrezionalità. Alberto Quiroz Marci Vitale, Giuffrè, 2012).

Ecco che, prendendo spunto da queste riflessioni, il nostro proposito quali operatori del diritto è, e deve essere, quello di essere in grado, attraverso la copertura che la nostra Costituzione Repubblicana garantisce ai valori fondamentali ed umani della persona, di contribuire al buon funzionamento del sistema, in modo tale che ognuno nella propria realtà e nel proprio ruolo possa sforzarsi di essere più attento e vicino alle esigenze dei cittadini e restituir loro la fiducia nelle istituzioni.

## **§§ 12. Conclusioni**

Su questo auspicio intendo terminare, valorizzando il ruolo ed il contributo che può offrire, in questo delicato processo di transizione, il giudice amministrativo nel ristabilire il primato, nell'ordine delle priorità, dei valori fondamentali della persona umana, con un approccio scevro da ogni tecnicismo, automatismo e vincolo ideologico.

Mi compiaccio di concludere, quindi, con le efficaci parole di un nostro autorevole studioso, il Consigliere di Stato G. Montedoro, in un suo scritto edito di recente intitolato “Il Diritto pubblico tra ordine e caos”:

“L'essere umano è un individuo ma produce anche istituzioni, fa dei calcoli ma sente anche dei valori, fa uso della ragione ma è capace di passioni, decide argomentando ma anche con la forza dell'intuizione che è più potente del calcolo di qualsiasi macchina.

È per questo che non si può rinunciare ad avere dei giudici del potere pubblico, quali i giudici amministrativi; è per questo che pur accettando il rischio della loro fallibilità, occorre creare le condizioni istituzionali che la





riducano al minimo, rendendo le decisioni giudiziali credibili e prevedibili, e i processi interpretativi comprensibili ed umani.” (G. Montedoro, Cacucci ed. 2018).


**Dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Giudiziario 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.**

**Pescara, 29 marzo 2019**

## §§ 13. Appendice - Tabelle e grafici

CLASSIFICAZIONE	2016	2017	2018
AGRICOLTURA E FORESTE	2	2	1
AMBIENTE	15	12	7
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	6	0	1
APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.)	63	38	43
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	43	33	25
CACCIA E PESCA	4	3	3
CARABINIERI	4	5	9
CITTADINANZA	1	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	1	2	1
COMUNE E PROVINCIA	23	24	22
DEMANIO STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE	8	4	2
EDILIZIA E URBANISTICA	57	83	65
ELEZIONI	3	1	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	1	4
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	6	4	2
FORZE ARMATE	1	0	2
INDUSTRIA	0	4	1
INQUINAMENTO	4	4	11
ISTRUZIONE	6	10	6
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	7	3	2
POLIZIA DI STATO	9	8	8
PROFESSIONI E MESTIERI	3	0	0
PUBBLICO IMPIEGO	13	21	10
REGIONE	6	12	22
SERVIZI PUBBLICI	1	12	9
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6	8	10
SICUREZZA PUBBLICA	11	12	12
STRANIERI	33	12	13
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	9	9	9
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
<b>RITI SPECIALI</b>			
<i>ACCESSO AI DOCUMENTI</i>	18	33	21
<i>APPALTI (art. 120 comma 2 bis c.p.a.)</i>	3	5	10
<i>OTTEMPERANZA</i>	48	35	41
<i>SILENZIO P.A.</i>	5	11	29





### Sentenze e sentenze brevi pubblicate nell'anno di riferimento

	Sentenze	Sentenze brevi	Totale sentenze
<b>2014</b>	390	92	482
<b>2015</b>	400	76	476
<b>2016</b>	247	93	340
<b>2017</b>	267	21	288
<b>2018</b>	276	37	313

### Altri provvedimenti pubblicati nel 2018

Ordinanze Cautelari	<b>137</b>
Ordinanze Collegiali	<b>58</b>
Decreti presidenziali	<b>18</b>
Decreti collegiali	<b>23</b>